



Direzione  
Generale  
**SPETTACOLO**



Città di  
Reggio Calabria



**ACCORDO DI PROGRAMMA MiC – COMUNE CAPOLUOGO DELLA  
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA PER I  
PROGETTI DI ATTIVITA' A CARATTERE PROFESSIONALE NEL  
CAMPO DELLO SPETTACOLO DAL VIVO**

*D.M. 24 febbraio 2022, n. 73*

***“ReggioFest2022: Cultura Diffusa”***

***CUP H34J22000360001***

Schema di fidejussione bancaria o polizza assicurativa



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Spett.le Comune di Reggio Calabria  
Sviluppo economico, Turismo, Cultura

Fidejussione a favore del Comune di Reggio Calabria – Settore 8 – Sviluppo economico, Turismo, Cultura, a garanzia dell'erogazione della quota di anticipazione, per l'importo di euro \_\_\_\_\_ pari al 50% del finanziamento riconosciuto nell'ambito dell'Avviso Pubblico per la "Concessione di contributi a soggetti che realizzano iniziative nell'ambito del progetto: ReggioFest2022: cultura";

#### **PREMESSO CHE:**

- a) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie sono previste e regolate dall'Avviso Pubblico per la per la "Concessione di contributi a soggetti che realizzano iniziative nell'ambito del progetto: ReggioFest2022: cultura" (di seguito denominato anche "Avviso"), approvato con determina dirigenziale n. 3918 del 25.10.2022;
- b) con le Determinazioni Dirigenziali n. \_\_\_\_\_ sono state approvate, rispettivamente, le graduatorie provvisorie e definitive dei progetti.
- c) il Soggetto Beneficiario delle agevolazioni \_\_\_\_\_ (in seguito indicato per brevità "Beneficiario"), con sede legale in \_\_\_\_\_, partita IVA \_\_\_\_\_, a seguito di apposita domanda, è stato ammesso alle agevolazioni finanziarie previste, per un contributo complessivo di euro \_\_\_\_\_ per la realizzazione del progetto \_\_\_\_\_;
- d) il medesimo Soggetto Beneficiario, in data \_\_\_\_\_, ha sottoscritto apposito Atto di Adesione e Obbligo che prevede, oltre alle obbligazioni delle parti, modalità e condizioni per l'erogazione delle agevolazioni;
- e) ai sensi dall'art. 14 dell'Avviso Pubblico è prevista la possibilità di richiedere una quota del finanziamento riconosciuto, a titolo di anticipazione, fino ad un ammontare massimo del 50%, sulla base di fidejussione bancaria o polizza assicurativa;

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

che forma parte integrante del presente atto, la sottoscritta \_\_\_\_\_,<sup>1</sup> (di seguito denominata "Società/fidejussore"), con Sede Legale e Direzione Generale in \_\_\_\_\_, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n. \_\_\_\_\_, iscritta all'albo/elenco \_\_\_\_\_,<sup>2</sup> PEC \_\_\_\_\_,

<sup>1</sup> Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria.

<sup>2</sup> Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all'albo delle banche presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio

rappresentata in questo atto da \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_,  
in qualità di \_\_\_\_\_,

### DICHIARA

- di costituirsi con il presente atto, fideiussore nell'interesse del Beneficiario \_\_\_\_\_ ed a favore dell'Amministrazione comunale di Reggio Calabria, fino alla concorrenza dell'importo di € \_\_\_\_\_ (€ \_\_\_\_\_/\_\_\_\_), corrispondente al 50% della quota del contributo previsto oltre alla maggiorazione per interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto, vigente alla data della richiesta di restituzione maggiorato di 3 punti percentuali per la durata del periodo che decorre dalla data dell'erogazione dell'anticipo sino alla data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_;
- di prevedere il rinnovo automatico del presente atto nel caso in cui il Beneficiario \_\_\_\_\_ non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previste dall'Atto di Adesione ed Obbligo e nel caso in cui la data di scadenza di polizza sia antecedente alla data di cui al successivo punto 4.

La sottoscritta "Società/fidejussore", rappresentata come sopra:

1. si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare l'Ente Garantito, l'importo garantito con il presente atto, qualora l'impresa \_\_\_\_\_ non abbia provveduto a restituire l'importo stesso entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito - comunicato per conoscenza al garante - formulato dall'Ente Garantito medesimo a fronte del non corretto utilizzo delle somme erogate a titolo di contributo. L'ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del tasso ufficiale di sconto, vigente alla data della richiesta di restituzione, maggiorato di 3 punti percentuali.
2. si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta delle somme anticipate e non correttamente utilizzate, anche nel caso di mancato rinnovo, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dell'Amministrazione comunale, cui, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione, anche nell'eventualità di opposizione proposta dall'impresa \_\_\_\_\_ o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata nel frattempo fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione.
3. accetta di restituire le somme richieste dall'Amministrazione comunale con le modalità che verranno indicate nella richiesta, di cui al punto 2;
4. precisa che la presente garanzia fideiussoria ha efficacia fino all'esito positivo dei controlli da parte degli uffici competenti dell'Amministrazione comunale sulla spesa rendicontata a chiusura del progetto. La fideiussione o polizza è svincolata automaticamente decorsi 60 giorni dalla data di effettuazione dei controlli sulla rendicontazione finale;
5. rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con l'impresa \_\_\_\_\_ e rinuncia sin d'ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.; agli effetti \_\_\_\_\_

del ramo cauzioni presso l'Ivass; per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'Albo Unico ex art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993 (per come novellato dalla L. 141/2010) presso la Banca d'Italia.



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

degli articoli 1341 e 1342 del codice civile si approvano specificatamente le condizioni relative alla rinuncia a proporre eccezioni ivi compresa quella di cui all'art. 1944.

6. eventuali altre condizioni di fidejussione comportanti obblighi aggiuntivi e/o diversi in capo all'Amministrazione comunale o comunque incompatibili con quelle previste nel presente contratto non sono accettate e pertanto si intendono nulle e/o inefficaci.

7. rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà tacitamente accettata qualora nel termine di giorni trenta dalla data di ricevimento, all'Amministrazione comunale, non sia comunicato il diniego di tale garanzia ai soggetti firmatari del presente atto.

IL BENEFICIARIO

LA SOCIETÀ

\* \* \*

*La presente fidejussione è regolata dalle seguenti:*

### **CONDIZIONI GENERALI**

A) Condizioni che regolano il rapporto tra "Società/fidejussore" ed "Ente garantito"

#### **ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA**

La fidejussione irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta garantisce, fino al predetto importo massimo onnicomprensivo di Euro \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), il regolare adempimento degli obblighi assunti dal Beneficiario con l'accettazione del finanziamento come sopra concessogli dall'Amministrazione comunale di Reggio Calabria. Tale importo sarà automaticamente rivalutato sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati e maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.

#### **ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO**

La garanzia avrà validità fino al ricevimento da parte della Società/fidejussore della comunicazione di svincolo secondo quanto previsto al punto successivo.

Lo svincolo della fidejussione sarà possibile solo quando ai Beneficiari sarà pervenuta espressa comunicazione da parte dell'Ente Garantito, Amministrazione comunale di Reggio Calabria, attestante l'intervenuta approvazione della documentazione relativa alla rendicontazione finale del progetto.

#### **ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE**

La "Società/fidejussore" sarà tenuta, a semplice richiesta scritta a mezzo PEC e/o lettera raccomandata A.R. dell'"Ente garantito", a versare l'importo che da essa verrà indicato, fino alla concorrenza della costituita fidejussione di euro \_\_\_\_\_



Direzione  
Generale

**SPETTACOLO**



Città di  
Reggio Calabria



(euro \_\_\_\_\_) entro il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

All' "Ente garantito", non può essere opposta alcuna eccezione da parte della "Società/ fidejussore" \_\_\_\_\_ anche in caso di eventuale opposizione da parte del "Beneficiario" o da altri soggetti comunque interessati, in caso di pendenza di eventuale controversia sulla sussistenza e/o esigibilità del credito ed anche nel caso in cui il "Beneficiario" sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali o di liquidazione, tutto ciò in espressa deroga a quanto stabilito dall'art. 1945 del Codice Civile.

La "Società/fidejussore" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Beneficiario".

I diritti derivanti all' "Ente garantito" dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il "Beneficiario", senza che essa sia tenuta ad escutere il "Beneficiario" o la "Società/ fidejussore" o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall' art. 1957 c.c. che qui s'intende derogato.

Nel caso di dichiarazioni mendaci prodotte dal "Beneficiario", la "Società/fidejussore" potrà eccepirne la sussistenza e rivalersi solo nei confronti dello stesso.

#### **ARTICOLO 4 - PAGAMENTO DELLA COMMISSIONE/PREMIO E DEPOSITO CAUTELATIVO**

Il mancato pagamento della commissione/premio e degli eventuali supplementi di commissione/premio da parte del "Beneficiario" non potrà essere opposto all'"Ente garantito", né potrà limitare l'efficacia o la durata della presente garanzia.

Ugualmente non potrà essere opposta all'"Ente garantito" la mancata costituzione da parte del "Beneficiario" di idonea garanzia nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ.

#### **ARTICOLO 5 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA**

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

#### **ARTICOLO 6 - REQUISITI SOGGETTIVI**

La "Società/fidejussore" dichiara di possedere alternativamente i seguenti requisiti:

1. se Banca o Istituto di Credito, di essere iscritto all'Albo Unico delle Banche e dei Gruppi bancari tenuto presso la Banca d'Italia;
2. se Società di assicurazione, di essere autorizzata dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi della L. n. 348/1982 e del D. Lgs. n. 209/2005, di essere regolarmente iscritta all' Albo delle Imprese di Assicurazioni al n. .... , codice IVASS n. .... avente sede in Italia ovvero in altro stato membro ed ammessa ad operare in Italia in



**UNIONE EUROPEA**  
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Regime di Stabilimento o in libertà di Prestazione di Servizi, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l'Ente garantito;

3. se intermediario finanziario, di essere iscritto nel nuovo Albo Unico ex art. 106 del d.lgs. n. 385/1993 (come novellato dalla L. 141 del 2010), istituito presso la Banca d'Italia, iscritto al n° .....dell'albo, nonché di aver sempre onorato eventuali precedenti impegni con l'Ente garantito.

#### **ARTICOLO 7 - ONERI FISCALI**

Gli eventuali oneri fiscali derivanti dalla presente garanzia sono a carico della "Società/fidejussore", fatto salvo quanto disposto dal successivo articolo 13.

#### **ARTICOLO 8 - SURROGAZIONE**

La "Società/ fidejussore" è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte all'"Ente garantito" in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il "Beneficiario", i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ.

#### **ARTICOLO 9 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia che dovesse insorgere in dipendenza della presente fidejussione tra la "Società/fidejussore" e l'"Ente garantito" (Amministrazione comunale di Reggio Calabria) sarà competente in via esclusiva il Foro di Reggio Calabria.

#### ***B) Condizioni che regolano il rapporto tra "Società/fidejussore" e "Beneficiario"***

#### **ARTICOLO 10 - PAGAMENTO DELLA COMMISSIONE/PREMIO**

La commissione/premio indicata nella tabella di liquidazione, per il periodo di durata della garanzia, è dovuta in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata la commissione/premio versata resta integralmente acquisito dalla "Società/fidejussore". In caso di durata superiore a quella inizialmente prevista per la determinazione della commissione/premio e comunque fino a quando la "Società/fidejussore" non sia definitivamente liberata da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata con il presente atto, il "Beneficiario" è tenuto al pagamento in via anticipata di supplementi di commissione/premio nella misura indicata nella tabella di liquidazione della commissione/premio.

#### **ARTICOLO 11 - RINUNCIA ALLE ECCEZIONI**

Il "Beneficiario" e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla "Società/fidejussore", a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all'"Ente garantito", oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 cod. civ.

#### **ARTICOLO 12 - RIVALSA DELLE SPESE DI RECUPERO**



Gli oneri di qualsiasi natura che la “Società/fidejussore” dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del “Beneficiario”.

### **ARTICOLO 13 - DEPOSITO CAUTELATIVO**

Nei casi previsti dall'art. 1953 cod. civ., la “Società/fidejussore” può pretendere che il “Beneficiario” provveda a costituire in pegno contanti o titoli, ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.

### **ARTICOLO 14 - IMPOSTE E TASSE**

Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi alla commissione/premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del “Beneficiario” anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla “Società/fidejussore”.

### **ARTICOLO 15 - FORO COMPETENTE**

Per ogni controversia che dovesse insorgere, in dipendenza della presente fidejussione, tra la Società/fidejussore ed il Beneficiario, sarà competente in via esclusiva il foro facoltativo ex art. 20 c.p.c.

#### *C) Norme comuni*

### **ARTICOLO 16 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ/FIDEJUSSORE"**

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla “Società/fidejussore” in dipendenza dal presente atto, per essere validi, devono essere effettuati esclusivamente a mezzop.e.c., lettera raccomandata AR o ufficiale giudiziario e indirizzati alla Direzione della “Società/fidejussore”, così come risultante dalla premessa, o all’Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

IL BENEFICIARIO

LA SOCIETA'

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. le parti, altrimenti definite: “Società/fidejussore” e “Beneficiario” dichiarano di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:

Art. 1. (Oggetto della garanzia)

Art. 2. (Durata della garanzia e svincolo)



**UNIONE EUROPEA**

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

- Art. 3. (Pagamento del rimborso e rinunce)
- Art. 4. (Pagamento della commissione/premio e deposito cautelativo)
- Art. 5. (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
- Art. 6. (Requisiti soggettivi)
- Art. 7. (Oneri fiscali)
- Art. 8. (Surrogazione)
- Art. 9. (Foro Competente)
- Art. 10. (Pagamento della commissione/premio)
- Art. 11. (Rinuncia alle eccezioni)
- Art. 12. (Rivalsa spese di recupero)
- Art. 13. (Deposito cautelativo)
- Art. 14. (Imposte e tasse)
- Art. 15. (Foro Competente)
- Art. 16. (Forma delle comunicazioni alla Società/fidejussore)

IL BENEFICIARIO

---

LA SOCIETA'

---

